



**Consorzio di Ricerca per lo Sviluppo di Sistemi Innovativi
Agroambientali**

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, l'attività amministrativa volta all'instaurazione ed allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività amministrativa, di cui al primo comma, si conforma alla normativa dello Stato e della Regione Siciliana nelle materie la cui disciplina è riservata agli stessi enti.
3. L'attività amministrativa di cui al primo comma persegue i fini determinati dalla legge, ed è retta dai criteri d'economicità, efficacia e pubblicità. A tal fine l'amministrazione presceglie tra gli strumenti ammessi dall'ordinamento quello più idoneo per perseguire nel miglior modo gli obiettivi dell'ente.

ART. 2 - ECONOMICITA'E IMPARZIALITA'

1. Tutte le volte che debbono essere instaurati rapporti negoziali, salvo che ciò non sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, devono essere utilizzati quei sistemi che consentano la comparazione delle offerte ai fini della ricerca delle più convenienti condizioni e la partecipazione in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti, requisiti per tale partecipazione.
2. Ove il principio della concorrenzialità contrasti palesemente con il principio di cui all'articolo uno e cioè pregiudichi l'economicità e l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi dell'ente, gli organi competenti, con atto adeguatamente motivato, potranno avvalersi di sistemi e modalità diverse nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

ART. 3 - SISTEMI DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. Il Consorzio provvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle forniture di beni e servizi mediante sistemi di esecuzione diretta - in economia od in appalto, con modalità di scelta del contraente aventi carattere concorsuale - asta, licitazione privata, appalto concorso - oppure mediante trattativa privata nel rispetto della disciplina del presente regolamento.
2. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni di legge, la scelta del sistema di contrattazione va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità e di efficacia.

ART. 4 - PROCEDIMENTI E COMPETENZE

1. In conformità delle norme dello statuto sul riparto delle competenze, l'attività amministrativa che comporta l'instaurazione di rapporti negoziali si svolge nel rispetto delle procedure e secondo le competenze come di seguito disciplinate.
2. Il Consiglio Direttivo esercita le proprie attribuzioni attraverso l'approvazione dei programmi di ricerca e delle altre risorse finanziarie (fondo funzionamento, etc), degli altri piani

programmatici, degli acquisti e delle alienazioni immobiliari nonché delle relative permutate; dell'assunzione diretta e/o in concessione di pubblici servizi non rinconducibili, anche a prescindere dalla loro durata pluriennale, all'ordinaria gestione e/o aventi carattere continuativo.

3. Al Presidente del Consorzio fanno capo gli adempimenti attinenti all'esecuzione della spesa di cui al presente regolamento.

ART. 5 - CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI

1. Le forniture di beni del Consorzio sono disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dal presente regolamento per le forniture di beni di importo fino a 100.000,00 €.
3. Con le procedure di cui al comma precedente non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000,00 €.

ART. 6 - APPALTI DI SERVIZI

1. Gli appalti di servizi nella Regione sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E' consentito l'affidamento a trattativa privata mediante gara informale disciplinata dal presente regolamento di servizi di importo fino a 100.000,00 €.
3. Con le procedure di cui al comma precedente non è consentito, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa forniture il cui importo complessivo superi i 100.000,00 euro.

ART. 7 - TRATTATIVA PRIVATA

1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale da effettuarsi mediante gara informale tra almeno cinque ditte.
2. La trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, è ammessa, per lavori e forniture, il cui ammontare non ecceda l'importo di 100.000,00 € (IVA esclusa).
3. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti è fatto divieto di suddividere artificiosamente un unico lavoro o fornitura in più importi.
4. Si prescinde dal n° di ditte ogni qualvolta la qualità dell'opera e/o della fornitura non permetta la possibilità di un confronto concorrenziale nei termini previsti dal comma precedente e/o qualora non esista quel n° minimo di fornitori.
5. E' in ogni caso consentito il ricorso alla trattativa privata anche prescindendo dalla gara ufficiosa e per qualsiasi importo nei seguenti casi:



a) nel caso di offerte irregolari o inaccettabili per carenze della documentazione richiesta in sede di invito a gara con il sistema dei pubblici incanti, delle licitazioni private o dell'appalto concorso, nonchè quando le stesse procedure concorsuali siano andate deserte purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

b) per l'acquisto di beni e l'esecuzione di lavori che per le loro caratteristiche tecniche, artistiche, per le loro finalità, nonchè per motivi di tutela dei diritti di privativa industriale e di esclusiva, devono essere affidati ad un produttore o imprenditore determinato; in particolare quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti ed il grado di perfezione e funzionalità richiesti;

c) qualora situazioni di urgenza, non imputabili al Consorzio, non consentano l'espletamento di procedure concorsuali;

e) quando si tratti di lavori, o di forniture, da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informativa e parere del responsabile dell'ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa determinata;

f) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, allorchè il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente ed il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe difficoltà ed incompatibilità tecniche.

g) l'acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili nonchè la vendita di immobili da effettuarsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia, di Enti Locali e più in generale con altri Enti pubblici, ivi compresi quelli economici;

h) l'alienazione di piccole porzioni di fabbricati e/o di terreno il cui possesso e/o utilizzo non possa che interessare persone fisiche o giuridiche ben individuate, trattandosi di beni che, per la loro stessa natura, costituzione e collocazione siano esclusivamente funzionali a quelli già posseduti dalle persone nei confronti dei quali si svolge la trattativa.

6. Il provvedimento di affidamento predisposto dal soggetto competente dovrà contenere le motivazioni circa le ragioni del ricorso alla trattativa privata in riferimento alla disciplina del presente articolo ed in modo particolare del 5° comma, nonchè alla convenienza e congruità delle condizioni contrattuali.

ART. 8 - PUBBLICITÀ

1. La pubblicità dei bandi di gara, fatte salve le norme concernenti la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, va effettuata mediante pubblicazione nell'albo degli enti aderenti al Consorzio ove l'importo sia superiore ai 100.000,00 €, mediante pubblicazione senza oneri nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e ove l'importo sia superiore a 200.000,00 euro mediante la pubblicazione per estratto, su almeno tre quotidiani e un periodico regionali.



ART. 9 - PROCEDIMENTI CONCORSUALI

1. Le gare ufficiose (trattativa) vengono indette mediante lettera di invito alle ditte.
2. L'invito dovrà indicare i termini di presentazione delle offerte, la documentazione da presentare e le condizioni dell'appalto.
3. La gara si svolge nel rispetto del criterio della contestuale apertura delle buste ed offerte in giorno ed ora convenuti.
4. Per spese non superiori a € 5.000,00 può essere richiesta la presentazione delle offerte anche mediante telefax o mezzi simili ed anche ad un numero inferiore di ditte. In caso di necessità, o per spese di moderata entità, non superiori comunque a 5.000,00 € e per le quali sia possibile fare riferimento a listini prezzi ufficiali è possibile procedere alla spesa da parte del Presidente anche in mancanza di offerte.
5. Risulterà aggiudicataria l'impresa che ha presentato l'offerta più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi di volta in volta individuati ed indicati nella lettera d'invito, per quei lavori, forniture e servizi per i quali si configura la possibilità di scelta tra più soluzioni e tipologie.

ART. 10 - FORMA CONTRATTUALE

1. Nel caso di affidamento di opere, lavori, forniture, somministrazioni o servizi ai sensi del vigente regolamento, la forma contrattuale verrà determinata di volta in volta tenendo conto della natura e dell'entità delle stesse, nonché dei sistemi di affidamento utilizzati, secondo il seguente schema:
 - a) mediante scambio di corrispondenza (offerta e successiva conferma d'ordine) secondo l'uso del commercio;
 - b) mediante sottoscrizione dell'offerta-contratto, del quaderno d'onori, del capitolato speciale, del verbale di aggiudicazione;
 - c) mediante stipula di contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata - autenticata o meno - in tutti gli altri casi.
2. Si prescinde da ogni formalità per piccole spese di acquisto al minuto previste dal Regolamento di economato.
3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b) del 1° comma di sottoscrizione degli atti aventi natura contrattuale prima della fase di aggiudicazione, resta inteso che l'impresa risulta vincolata fin dal momento dell'avvenuta aggiudicazione, mentre per l'Amministrazione l'impegno è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.

ART. 11 - RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento dovrà essere fatto riferimento alle vigenti normative in materia.

